

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI FEBBRAIO ●●●

16 GIOVEDÌ

IVA

Liquidazione mensile di gennaio. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di gennaio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 febbraio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di gennaio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato stabilito nel mese di gennaio.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29.

Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 14/2009 e 21/2009 entrambi a pag. 66.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010 e 19/2011, rispettivamente a pag. 82, 32 e 30, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011 e le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011.

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di gennaio, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L'obbligo non

è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali.

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26-9-2005.

In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 16-2-2011 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 31-1-2011, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente.

Inoltre, i datori di lavoro che hanno effettuato il conguaglio d'imposta nel mese di gennaio, anziché alla fine dello scorso anno, devono ricalcolare l'imposta sul totale dei compensi percepiti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle detrazioni previste dalla legge e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef.

Dalla differenza tra l'imposta dovuta per l'anno 2011 e l'imposta già trattenuta si ottiene l'importo a conguaglio che si deve eventualmente versare o recuperare.

Nel caso che, durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro, a richiesta del sostituito, abbia operato le ritenute d'imposta in base a un'aliquota più elevata di quella derivante dal

ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito, si veda la risoluzione del Ministero delle finanze n. 199/E del 30-11-2001. Si ricorda che è possibile effettuare il conguaglio fino a due mesi dopo la fine dell'anno. Pertanto, nel caso in cui i datori di lavoro non siano stati in grado di effettuare le operazioni di conguaglio entro la fine di dicembre 2011 o di gennaio 2012, lo possono fare entro il mese di febbraio, con il conseguente spostamento al 16 marzo dei termini per il versamento delle ritenute.

È opportuno rammentare che l'eventuale spostamento fino al 29-2-2012 delle operazioni di conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2011, e alle ritenute operate fino a tale data e di conseguenza versate entro oggi. Tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2011 corrisposti entro il 12-1-2012.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.

È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e 10/E, rispettivamente, del 3 gennaio e 16-3-2005.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Versamento saldo sulle rivalutazioni. I datori di lavoro versano entro oggi il saldo, al netto dell'acconto versato entro il 16-12-2011, dell'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (Tfr) complessivamente maturate da tutti i dipendenti nell'anno solare precedente, comprese anche quelle relative ai rapporti di lavoro cessati nell'anno.

Il versamento si effettua con il modello di pagamento F24 on line utilizzando il codice tributo 1713.

Si veda anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 50/E del 12-6-2002.

INPS

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia UniEMens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed EMens).

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2012 le aliquote contributive dovute alla Gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 18% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012.

Le aliquote per il 2012 sono state aumentate di un punto percentuale con l'art. 22, comma 1, della legge di stabilità 2012 n. 183 del 12-11-2011 (Supplemento ordinario n. 234 alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14-11-2011). Si veda anche il sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36% per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

EMERGENZA LINGUA BLU

Versamento rata contributi sospesi.

Le aziende zootecniche colpite dall'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.

INPS

Versamento contributi artigiani e commercianti.

Scade il termine per effettuare il pagamento della quarta rata relativa ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2011 sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non sono titolari di partita Iva, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 con i dati predisposti dall'Inps.

Si veda al riguardo la circolare Inps n. 34 del 10 febbraio 2011.

INAIL

Autoliquidazione del premio.

Scade il termine per effettuare l'autoliquidazione e il pagamento del premio Inail dovuto a saldo per l'anno 2011 e in acconto per l'anno 2012.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico compilando l'apposita sezione Inail.

Sul sito internet www.inail.it è possibile consultare la guida all'autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

20 LUNEDÌ

SCUOLA

Presentazione domande iscrizione

2012-2013. Scade il termine per presentare le domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2012-2013, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale).

Per dettagliate informazioni sull'argomento è utile consultare le circolari n. 108 e 110 rispettivamente del 27 e 29 dicembre 2011, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur), reperibile sul sito www.istruzione.it

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario